

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DONATI e MONETI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1964

#### Istituzione di un ruolo soprannumerario per gli insegnanti laureati e abilitati nella scuola media unica

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge deriva dalla constatazione di alcuni dati di fatto largamente noti, che si possono così riassumere:

1) i fondamentali insegnamenti della scuola media sono affidati ad un limitato numero di professori di ruolo e ad un numero forse più rilevante di incaricati o supplenti con vario titolo: abilitati, laureati con lauree specifiche o affini alla cattedra d'incarico, laureati con altri tipi di laurea, non laureati;

2) l'espansione della scuola media è tuttora in corso, cosicchè è da prevedere che la carenza d'insegnanti continuerà per diversi anni;

3) non è possibile rinunciare all'opera del personale non di ruolo, anche perchè i normali concorsi danno un gettito di vincitori talvolta non sufficiente a coprire le cattedre di ruolo organico messe a concorso;

4) le cattedre di ruolo organico sono in numero rilevante, ma certo largamente inferiore a quello delle cattedre di fatto funzionanti ed indispensabili;

5) la sistemazione in corso, derivante dalla trasformazione delle scuole che la nuova scuola media sta sostituendo, rende per ora estremamente difficile all'Amministra-

zione dar vita a ruoli organici numericamente rispondenti all'effettiva diffusione della scuola.

Tale situazione crea stato di disagio e determina la necessità di conservare in servizio insegnanti incaricati o supplenti con nomina rinnovantesi anno per anno, con aggravio del lavoro di sistemazione e spostamento di insegnanti da sede a sede in rapporto al vario conformarsi delle annuali graduatorie. Fra questi insegnanti i laureati ed abilitati potrebbero avere una stabilità effettiva, contribuendo così a migliorare la situazione della scuola e a snellire le operazioni relative alle graduatorie e alle nomine degli incaricati ad ogni inizio di anno scolastico.

Convengono i proponenti che i provvedimenti eccezionali non sono normalmente apprezzabili. Ma la situazione eccezionale della scuola, in questa fase di espansione e di riorganizzazione, giustifica ampiamente il ricorso a provvedimenti straordinari che la Commissione d'indagine sulla scuola ha considerato indispensabili.

Ciò non toglie che occorre assicurare un minimo di garanzia sulle capacità del personale che può fruire di provvedimenti eccezionali, onde assicurare che i posti della

scuola siano degnamente coperti. Col presente disegno di legge vengono proposti tre ordini di garanzie per il personale da immettere eventualmente nei ruoli, e precisamente:

a) titolo di laurea e di abilitazione all'insegnamento;

b) un minimo di servizio prestato in qualità di incaricato nella scuola secondaria o di insegnante di ruolo nella scuola elementare;

c) la frequenza con esito positivo di un corso d'aggiornamento e di orientamento che consenta agli aspiranti di approfondire i problemi della scuola media.

Sembra ai proponenti che tali garanzie siano sufficienti e insieme concorrano a favorire la formazione di un corpo docente meglio orientato alle finalità culturali ed educative che la scuola media persegue.

Si potrebbe forse obiettare che il sistema del ruolo soprannumerario è piuttosto macchinoso; ma se si tiene conto del fatto che difficilmente sarà possibile in brevissimo tempo proporzionare gli organici alle nuove esigenze, sia per ragioni di organizzazione, che per ragioni di bilancio, si comprenderanno i motivi che giustificano il presente disegno di legge.

Se l'eccezionale sistema di accesso ai ruoli giustifica per chi ne fruisce una situazione giuridica ed economica temporaneamente inferiore a quella dei colleghi che al ruolo

organico sono giunti o giungeranno per la normale via del concorso per titoli ed esami, sembra tuttavia equo garantire a questo personale un trattamento economico immediato non inferiore a quello che aveva nella situazione di incaricato e vantaggi giuridici ed economici relativi al futuro della carriera decisamente superiori a quelli riconosciuti dalla legge agli incaricati (la stabilità e la sicurezza di entrare nel ruolo organico, il riconoscimento del servizio prestato nel ruolo soprannumerario a tutti gli effetti giuridici, economici e di carriera, come se si trattasse di servizio prestato nei ruoli organici, dal momento del passaggio a questo ruolo).

Prevedendo un ruolo soprannumerario, dovevano i presentatori preoccuparsi di non menomare i diritti degli insegnanti dei ruoli organici, particolarmente per quanto riguarda i trasferimenti. Per questa ragione hanno introdotto norme che assicurano la priorità nei trasferimenti agli insegnanti di ruolo organico quando una cattedra venga inquadrata in tale ruolo.

Nessun nuovo onere finanziario per i prossimi esercizi risulta dall'eventuale approvazione del presente disegno di legge.

I presentatori sperano di aver fatto cosa utile alla scuola, si augurano che l'esperienza dei colleghi contribuisca a migliorare la loro proposta e a dare un valido strumento per un ulteriore passo verso la normalizzazione del servizio scolastico.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È istituito un ruolo soprannumerario nella scuola media di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Possono accedere a detto ruolo, con concorso per soli titoli, gli insegnanti in possesso della laurea e abilitazione per la cattedra richiesta, o per una delle materie della cattedra richiesta, come dal quadro allegato, che abbiano insegnato per incarico per non meno di un triennio in una scuola secondaria statale, o per non meno di 6 anni nel ruolo della scuola elementare ed abbiano frequentato con esito positivo uno dei corsi di cui all'articolo 9 della presente legge.

**Art. 2.**

Il numero delle cattedre disponibili per tale ruolo è fissato con decreto del Ministro della pubblica istruzione sulla base del numero di cattedre complete non in organico, ma funzionanti di fatto da almeno un biennio nella scuola media statale.

**Art. 3.**

L'assegnazione degli insegnanti di ruolo soprannumerario alle singole cattedre è valida fino all'inserimento delle cattedre stesse nel ruolo organico. Tale inserimento avverrà entro un triennio dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo precedente.

La cattedra divenuta di ruolo organico sarà posta a trasferimento fra gli insegnanti di detto ruolo.

All'inizio di ogni anno scolastico passerà a ruolo organico un numero di insegnanti del ruolo soprannumerario corrispondente al numero di cattedre passate al ruolo organico e sarà assegnato alle sedi di risulta.

L'insegnante soprannumerario che, per le disposizioni di cui ai commi precedenti, non

possa permanere nella sede, sarà assegnato ad altra cattedra di ruolo soprannumerario disponibile.

#### Art. 4.

Non sono ammessi comandi o assegnazioni provvisorie di insegnanti del ruolo organico alle cattedre di quello soprannumerario.

Trasferimenti o assegnazioni provvisorie degli insegnanti del ruolo soprannumerario sono possibili soltanto per le cattedre dello stesso ruolo.

#### Art. 5.

Tutte le cattedre che si renderanno vacanti nei ruoli organici e quelle derivanti da istituzioni di nuove scuole saranno coperte con normali concorsi. È tuttavia in facoltà del Ministro della pubblica istruzione assegnare agli appartenenti al ruolo soprannumerario le cattedre di ruolo organico poste a concorso e non coperte per insufficiente numero di vincitori.

#### Art. 6.

Il trattamento economico degli insegnanti del ruolo soprannumerario è identico a quello degli insegnanti incaricati per lo stesso tipo di cattedra. Tuttavia gli insegnanti incaricati o i maestri di ruolo che passano al ruolo soprannumerario suddetto, senza interruzione di servizio, conservano in tale ruolo il trattamento di cui fruivano fino al momento della nomina, se più favorevole.

#### Art. 7.

Il primo biennio di servizio nel ruolo soprannumerario è considerato periodo di straordinariato. Il passaggio alla qualifica di ordinario nel ruolo soprannumerario è regolato dalle norme che prevedono tale passaggio per gli insegnanti del ruolo organico.

## Art. 8.

Il periodo di insegnamento nel ruolo soprannumerario è considerato come servizio di ruolo organico dal momento del passaggio dell'insegnante a questo ruolo, sia a tutti gli effetti giuridici, ivi compreso il periodo di servizio effettivo richiesto per la partecipazione ai concorsi per preside, sia agli effetti economici.

All'atto del passaggio al ruolo organico l'insegnante avrà ricostruita la carriera e conserverà la qualifica di straordinario o di ordinario acquisita nel ruolo di provenienza.

## Art. 9.

Il Ministro della pubblica istruzione indirà per ogni tipo di cattedra riservata a laureati e abilitati alla scuola media dei corsi residenziali della durata di trenta giorni, da tenersi preferibilmente in periodo di vacanze scolastiche in idonee località.

I corsi, diretti da insegnanti universitari di ruolo per materie proprie del programma di ogni corso fissato dal Ministero della pubblica istruzione, o da presidi che abbiano ottima conoscenza delle materie e dello spirito della scuola media, riguarderanno le materie di insegnamento proprie delle singole cattedre, la psicologia dell'età evolutiva, la pedagogia e la didattica dei vari insegnamenti. Gli insegnanti dei corsi saranno scelti tra il personale di ruolo degli istituti di istruzione secondaria particolarmente preparato nelle singole materie e sui programmi e gli orientamenti della scuola media.

Alla fine dei corsi il corpo insegnante dovrà esprimere motivato giudizio di idoneità dell'aspirante al ruolo soprannumerario della scuola media.

## Art. 10.

Le spese per l'organizzazione dei corsi sono a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione sul capitolo 87 riguardante le spese per i corsi di aggiornamento.

L'onere della spesa per gli iscritti al corso, che non implica tasse di iscrizione, è a carico degli interessati.

Art. 11.

L'iscrizione nel ruolo soprannumerario è limitata a un quinquennio, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il ruolo soprannumerario cesserà di esistere quando tutti gli insegnanti di detto ruolo saranno passati ai ruoli organici.

ALLEGATO

TABELLA DELLE ABILITAZIONI RICHIESTE PER CIASCUN TIPO DI CATTEDRA DELLA SCUOLA MEDIA

*Materie letterarie:*

abilitazione all'insegnamento delle lettere in qualunque tipo di scuola secondaria.

*Lingue:*

abilitazione specifica per la lingua messa a concorso per qualsiasi tipo di scuola secondaria.

*Matematica e osservazioni scientifiche:*

abilitazione all'insegnamento della matematica o delle scienze in qualsiasi scuola secondaria.